

STATUTO

AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN LAZZARO DI SAVENA BO
VIA SALAROLO 2/D

Numero REA: BO - 303581

Codice fiscale: 03607230376

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

DELIBERA:

- di approvare l'adozione di un nuovo statuto sociale, così come proposto dal Presidente e di approvare pertanto il seguente nuovo testo dello statuto sociale:

**"STATUTO
"AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di San Lazzaro di Savena (BO), la società cooperativa, denominata **"AGRIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**, in sigla **"AGRIVERDE Soc. Coop Sociale"**.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991, n° 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni, nonché, se e in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 5 ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettere a) e b), nonché del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali delle proprie socie e dei propri soci, ed in particolare promuove il loro avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale e garantisce loro uguali opportunità.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato

di bisogno.

Tali finalità sono perseguite anche attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come declinato al successivo art. 5 del presente statuto.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative delle socie e dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dalle socie e dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, socie e soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela di socie lavoratrici e soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ART. 5 OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha per oggetto le seguenti attività.

Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria ed educativa di cui all'art. 1, lett. a), della Legge n. 381 del 1991:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività ed, in particolare, la gestione di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di giovani o di persone svantaggiate;

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), per incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati la cooperativa potrà, inoltre:

1) acquistare o assumere, in affitto o in altre forme, terreni sia coltivati che incolti o insufficientemente coltivati, per coltivarli a conduzione unitaria, con tutte le attività conseguenti;

2) gestire allevamenti zootecnici, avicunicoli, ittici e di ogni altro tipo e tutte le attività conseguenti;

3) trasformare, vendere e comunque commercializzare, anche al dettaglio, i prodotti della cooperativa e delle imprese a cui la cooperativa si associa;
4) effettuare lavorazioni agricole a favore di terzi;
5) gestire attività complementari a quella agricola, anche agrituristiche;
6) assumere lavori di bonifica, forestazione, riassetto irriguo e altre attività agro-forestali di ogni natura, compresa la progettazione, la realizzazione e la manutenzione del verde pubblico e privato;
7) produrre, coltivare e commercializzare piante, parti di piante, fiori;
8) raccogliere, lavorare e commercializzare sementi di piante;
9) gestire servizi in genere, quali ad esempio servizi ambientali, di pulizia, ecc.
10) acquistare, noleggiare, gestire e riparare macchine ed attrezzature atte allo svolgimento delle attività sopraelencate;
11) organizzare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione, nei settori propri della sua attività;
12) realizzare e pubblicare studi e ricerche aventi come oggetto principale la valorizzazione dei beni naturali, la difesa del territorio e dell'ambiente, le problematiche proprie della cooperativa sociale;
13) promuovere e realizzare iniziative per far riscoprire ai cittadini il patrimonio naturale della zona e le sue attività agricole e di allevamento.

La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi.

Pertanto ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente la società potrà inoltre:

- collaborare in qualsiasi forma con altre imprese e/o enti pubblici e/o privati per lo scambio di servizi;
- a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;
- compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali a favore di Banche ed a favore di altri soggetti erogatori di finanziamenti a favore della Società, ma non nei confronti del pubblico;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui al-

la Legge 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio delle socie e dei soci, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata alle sole socie e ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCIE LAVORATRICI E SOCI LAVORATORI

ART. 6

REQUISITI DELLE SOCIE E DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere socie e soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Socia lavoratrice e socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come socie e soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4, L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socia o socio colore che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di socie volontarie o soci volontari secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero di socie volontarie e soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammesse/i a socie e soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere socie lavoratrici soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socia lavoratrice socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, unitamente alla dichiarazione di avere preso visione, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 46 del presente statuto.

Qualora la domanda di ammissione sia presentata da una persona giuridica deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e del vigente statuto, nonché di un estratto autentico della deliberazione di adesione dell'organo sociale competente.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda. L'ammissione a socia e socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro di socie lavoratrici e soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la delibera di rigetto, motivandola.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasio-

ne della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale di socie lavoratrici dei soci lavoratori è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Socia lavoratrice e socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato a socia lavoratrice e socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, socia o socio è libera/o di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro di socie e soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socia o socio.

Il provvedimento che nega a socia lavoratrice al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione azionando la clausola conciliatoria di cui all'art. 46.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Socie lavoratrici e soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Socie lavoratrici e soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative

che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socia lavoratrice e socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere socia lavoratrice o socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5
 - b. diverso da quello subordinato
 - 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione a socia o socio, che può attivare le procedure di cui al successivo articolo 13.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso previsto dal presente articolo al comma 1, lett. C), il rapporto sociale si risolve automaticamente di diritto a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. È tuttavia in facoltà del Consiglio di amministrazione di valutare liberamente un'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto sociale.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti della socia lavoratrice e del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o in procedura di liquidazione giudiziale;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal

precedente articolo 6;

4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

6. per il mancato rispetto del codice etico;

b. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dalla socia lavoratrice o dal socio lavoratore;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte di socia lavoratrice o socio lavoratore;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;

5. per irreperibilità della socia o del socio;

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, può attivare le procedure di cui al successivo art. 47.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra socie lavoratrici e soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alle procedure di mediazione ed arbitrato di cui all'articolo 47 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura di conciliazione con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

Socie lavoratrici e soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate alla socia al socio ex articolo 2545-sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso possono essere corrisposti in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

Socie e soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 MORTE DELLA SOCIA O DEL SOCIO

In caso di morte della socia lavoratrice o del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ovvero attribuita a titolo di ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi della socia lavoratrice o del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

Socie lavoratrici e soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi della socia lavoratrice o del socio lavoratore deceduta/o dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sa-

ranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DI SOCIE LAVORATRICI E SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea delle socie dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per le socie e i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per le socie e i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo delle socie e dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo della socia e del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa della socia o del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCIE FINANZIATRICI E SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 SOCIE FINANZIATRICI E SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa socie finanziatrici e soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche le socie sovventrici e i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, a socie finanziatrici e soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito delle socie ordinarie e dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19 SOCIE SOVVENTRICI E SOCI SOVVENTORI

Possono essere socie sovventrici e soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

Socie sovventrici e soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti di socie sovventrici e soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministrate o amministratori. La maggioranza di amministrate e

amministratori deve comunque essere costituita da socie lavoratrici e soci lavoratori.

I conferimenti di sovventrici e sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Statuto e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento).

L'emissione delle azioni destinate a socie sovventrici e soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale diritto di opzione delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori sulle azioni emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto a socie lavoratrici e soci lavoratori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui la socia sovventrice o il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con la socia sovventrice o il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione della socia sovventrice o del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

ART. 20 ALTRE SOCIE FINANZIATRICI E ALTRI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti di socie finanziatrici e soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti di socie finanziatrici e soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte da socie finanziatrici e soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

L'emissione delle azioni destinate a socie finanziatrici e soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte delle altre categorie di socie e soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per socie lavoratrici e soci lavoratori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514.

Il diritto di opzione non spetta a socie lavoratrici e soci lavoratori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazio-

ne del codice civile.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Fatta salva espressa richiesta da parte della socia finanziatrice o del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 21 DIRITTI E OBBLIGHI DI SOCIE SOVVENTRICI E SOCI SOVVENTORI

A ciascuna socia sovventrice o socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascuna socia sovventrice o socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui la socia lavoratrice o il socio lavoratore sia anche socia sovventrice o socio sovventore, la stessa o lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socia lavoratrice o socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2°, del Codice civile.

L'esercizio del diritto di voto della socia sovventrice o del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti a socie sovventrici e soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme di socie e soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti di socie sovventrici e soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei socie sovventrici e soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei socie lavoratrici e soci lavoratori.

Socie sovventrici e soci sovventori possono essere nominati amministrate e amministratori. La maggioranza delle amministrate e degli amministratori deve essere costituita da socie lavoratrici e soci lavoratori. A socie sovventrici e soci sovventori è riservata, in ogni caso, la nomina del 30 (trenta) per cento delle amministrate e degli amministratori; è inoltre riservata la nomina di una sindaca o un sindaco effettiva/o e di una o uno supplente nonché di un liquidatore, in caso di scioglimento della cooperativa. Tali nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti alle sole socie sovventrici e ai soli soci sovventori.

Socie sovventrici e soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 22 DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI DI SOCIE FINANZIA-

TRICI E SOCI FINANZIATORI

A ciascuna socia finanziatrice e a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, sulla base di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea in sede di emissione.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.

A socie lavoratrici e soci lavoratori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittrici e sottoscrittori anche di azioni di socia finanziatrice e socio finanziatore.

I voti complessivamente attribuiti a socie finanziatrici e soci finanziatori, tenuto conto anche di quelli attribuiti a sovventrici e sovventori, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di socie e soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di socie finanziatrici e soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Le socie finanziatrici e i soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali di socie e soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, socie finanziatrici e soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, Codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del presente Statuto.

A socie finanziatrici e soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina del 30 (trenta) per cento di amministrate e amministratori e una sindaca o un sindaco effettivo e di una o uno supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Va tenuto conto, in ogni caso, delle nomine già effettuate da socie sovventrici e soci sovventori di cui al precedente art. 23 del presente Statuto. Tali nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti alle sole socie finanziatrici e ai soli soci finanziatori.

La remunerazione delle azioni di socie finanziatrici e soci finanziatori è determinata dall'Assemblea di cui al precedente art. 20, comma 4.

La remunerazione delle azioni sottoscritte da socie lavoratrici e soci lavoratori, in qualità di socie finanziatrici e soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socie finanziatrici e soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni delle altre categorie di socie e soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socia finanziatrice e socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle delle altre categorie di socie e soci, per il loro intero valore.

ART. 23 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOCIE FINANZIATRICI E SOCI FINANZIATORI E DIRITTO DI RECESSO

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni di socie finanziatrici e soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

La socia finanziatrice o il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dalla socia o dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, la socia o socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice civile, a socie finanziatrici e soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, Codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Le amministratrici e gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni di socie finanziatrici e soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 Codice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ART. 24 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOCIE SOVVENTRICI E SOCI SOVVENTORI E DIRITTO DI RECESSO

Le azioni di sovventrici e sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di amministrazione.

Il recesso di socie sovventrici e soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del Codice civile. A socie sovventrici e soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art.21, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 31 del presente Statuto.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni di socie sovventrici e soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote di socie lavoratrici e soci lavoratori.

ART. 25 POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall' articolo 5 del presente Statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilan-

cio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, a lavoratrici e lavoratori dipendenti ed a socie e soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per socie lavoratrici e soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale di socie lavoratrici e soci lavoratori di cui al precedente Titolo III che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- b) dai conferimenti di socie finanziatrici e soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- c) dalle azioni di socie sovventrici e soci sovventori, ciascuna del valore di euro € 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro € 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente socie e soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra socie lavoratrici e soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi da socie lavoratrici e soci lavoratori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice civile.

ART. 27 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con le socie e i soci.

Amministratrici e amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con socie e soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies Codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, se obbligatoria per legge, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione amministratrici e amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2435-bis del Codice civile, le indicazioni previste dai due periodi precedenti verranno inserite nella nota integrativa.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea di socie e soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore di socie lavoratrici e soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato da amministratrici e ammini-

stratori.

La ripartizione del ristorno a socie lavoratrici e soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea di socie e soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 Codice civile. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una eventuale quota destinata a socie lavoratrici e soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal precedente articolo 27, penultimo comma;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) a socie lavoratrici e soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) a remunerazione delle azioni di socie finanziatrici e soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e secondo le modalità stabilite dal precedente Titolo IV del presente statuto;
- e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente Titolo IV del presente statuto;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi da socie cooperatrici e soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di socie finanziatrici e soci finanziatori ai sensi del precedente Titolo IV del presente statuto e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29 ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato dalla società è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) L'assemblea di socie e soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei sindaci, se nominato;

d) L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I – ASSEMBLEA ART. 30 CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata da amministratori e amministratrici mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, mediante avviso pubblicato alternativamente su Il Resto del Carlino edizione di Bologna o su La Repubblica edizione di Bologna o sul Corriere della Sera edizione di Bologna o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La convocazione può essere effettuata, in via alternativa o concorrente, mediante avviso comunicato a socie e soci (ai recapiti, indirizzo, PEC, mail, ecc., comunicati da socie e soci alla Cooperativa e risultanti dal libro delle socie e dei soci) con posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutte le socie e tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra socie e soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti socie e soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti a socie lavoratrici e soci lavoratori e a socie finanziatrici e soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di socie e soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta di amministratori e amministratrici sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 31 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di amministrazione, se obbligatoria per legge;
- 2) nomina le componenti e i componenti della commissione elettorale secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento interno;
- 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero delle compo-

nenti e dei componenti il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

4) determina la misura dei compensi da corrispondersi a amministrate e amministratori per la loro attività collegiale;

5) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

6) delibera sulla responsabilità di amministrate e amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione di socia o socio non accolte dal Consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) approva annualmente la programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità di amministrate e amministratori per gli atti compiuti, su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

ART. 32 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri di liquidatrici e liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra amministrate e amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni

normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 21.

ART. 33 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a socie e soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti di socie e soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In generale l'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento di socie e soci ed in particolare che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta;
- che, salvo diverse disposizioni di legge in materia o salvo quanto previsto in tema di assemblea tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, siano presenti nello stesso luogo la presidente o il presidente e, se nominato, la segretaria o il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito alla presidente o al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria o di assemblea che si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, o comunque le piattaforme di audio video conferenza, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti la presidente o il presidente ed il soggetto verbalizzante, sempre qualora l'Assemblea non si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di socie e soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti a socie e soci presenti o rappresentati.

ART. 34 INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori e nel libro di socie finanziatrici e soci finanziatori da almeno novanta giorni. Ogni socia lavoratrice e sovventrice/finanziatrice o socio lavoratore e sovventore/finanziatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

Per socie finanziatrici e soci finanziatori si applica il precedente art. 22.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme di socie e soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Socie e soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un'altra socia o un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socia o socio lavoratrice/lavoratore o finanziatrice/finanziatore, che non sia amministratrice/amministratore o sindaco/sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascuna socia e ciascun socio può rappresentare non più di due altre socie o soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 35 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla Presidente o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dalla o dal Vice-presidente del Consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina della segretaria o del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. La segretaria o il segretario può essere una non socia o un non socio.

La presidente o il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 36 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee di socie e soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei posses-

sori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37 NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di amministrazione si compone da tre a undici membri eletti dall'assemblea generale.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso la maggioranza di amministrate e amministratori è scelta tra socie lavoratrici e soci lavoratori.

All'elezione delle consigliere e dei consiglieri d'amministrazione si procede secondo i criteri di presentazione fissati dal Regolamento elettorale e dal presente statuto, che stabiliscono le modalità di presentazione delle liste e la loro composizione.

La lista elettorale dovrà comunque tenere conto della rappresentanza dei settori che compongono la cooperativa indicati nel Regolamento elettorale.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata a socie finanziatrici e sovventrici e soci finanziatori e sovventori è effettuata a norma del precedente Titolo IV del presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso amministrate e amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si prevede l'ineleggibilità e l'incompatibilità di cumulo delle cariche per amministrate e amministratori della cooperativa che siano candidati alle elezioni o che già ricoprano incarichi pubblici nelle assemblee elettive o nelle giunte locali o nazionali.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Il consiglio elegge nel suo seno la presidente o il presidente e la o il vice-presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a una delle amministrate o a uno degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione di socie e soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con socie e soci.

Amministrate e amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Amministratrici e amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratrice e ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38 COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del Codice civile in materia di mutualità prevalente. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Sono di esclusiva spettanza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

l'indicazione di quali tra amministratrici e amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dalla presidente o dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che le consigliere e i consiglieri e le sindache e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti della presidente o del presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutte le consigliere e tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle amministratrici o degli amministratori in carica; possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo la presidente o il presidente e, se nominato, il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito alla presidente o al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti la proposta si intende rigettata.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratrice e ogni amministratore deve dare notizia a amministratrici e amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto

proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratrice o amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dalle amministratrici e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate da socie e soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Le amministratrici e gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. L'azione di responsabilità nei confronti delle amministratrici e degli amministratori può essere esercitata da tanti socie e soci che rappresentino la misura minima del 20% (venti per cento).

ART. 39 SOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRATRICI E DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare una/o o più consigliere o consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da socie lavoratrici e soci lavoratori e comunque da amministratrici e amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza delle amministratrici e degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; le amministratrici e gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40 PRESIDENTE

La presidente o il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

La presidente o il presidente, perciò, è autorizzata/o a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ella/Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, alla o al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

La presidente o il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento della presidente o del presidente tutte le sue attribuzioni spettano alla o al vicepresidente.

ART. 41 COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è un organo di emanazione assembleare. È composta da socie e soci della Cooperativa e resta in carica per un triennio. Il suo compito è di presentare la lista delle nuove amministratrici e dei nuovi amministratori da sottoporre al voto dell'Assemblea. La Commissione Elettorale provvede a sostituire mediante cooptazione i suoi componenti che cessino per qualunque motivo, il commissario così nominato dura in carica sino alla prima Assemblea successiva. Il numero dei componenti, le modalità di funzionamento ed i criteri ai quali dovrà attenersi nella scelta verranno stabiliti dall'Assemblea nell'apposito Regolamento.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 42 COLLEGIO SINDACALE NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il controllo della Cooperativa, se e quando previsto per legge o per scelta delle socie e dei soci, è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento anche ai sensi dell'art. 2086 del Codice Civile. Al Collegio Sindacale potrà essere affidata, ai sensi dell'art.2409 bis secondo comma Codice civile, anche la revisione legale dei conti nel caso in cui l'Assemblea non nomini un Revisore Contabile. Nel caso in cui al Collegio Sindacale sia affidata la revisione legale dei conti, i relativi membri dovranno tutti essere iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

In sede di nomina, l'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale e, se nominato, del Revisore Legale. Alla o al Presidente del Collegio Sindacale spetta una maggiorazione del compenso del 50% rispetto ai membri effettivi.

L'elezione dei membri del Collegio Sindacale riservata a socie e soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 23, ultimo comma.

Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e intervento, l'esercizio del diritto di voto e la trasmissione, ricezione e visualizzazione dei documenti oggetto di discussione. Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il Presidente del Collegio Sindacale.

Le sindache e i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 del Codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

ART. 43 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui l'Assemblea non affidi la revisione legale al Collegio Sindacale, la revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- 1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44 SCIoglimento

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento della società cooperativa, le amministrate e gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. Le socie e i soci che non abbiano concorso alle de-

liberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

L'elezione dei liquidatori riservata a socie finanziatrici e soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 22.

ART. 45 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di socie finanziatrici e soci finanziatori nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi i dividendi eventualmente maturati;
- b) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi i dividendi eventualmente maturati;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati da socie sovventrici e soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata, compresi i dividendi eventualmente maturati;
- d) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea di socie e soci all'atto dell'emissione;
- e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato da socie lavoratrici e soci lavoratori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ritorno;
- f) rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore di socie finanziatrici e soci finanziatori, non lavoratori;
- g) quanto residua, alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

ART. 46 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro amministratrici e amministratori, le sindache e i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.11 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi delle socie e dei soci. Socie e soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 47 CLAUSOLE MUTUALISTICHE E DISPOSIZIONI FINALI

La cooperativa in quanto sociale rispetta le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di coo-

perativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 26 (divieto di distribuzione delle riserve tra socie lavoratrici e soci lavoratori), 28 (destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per il concreto funzionamento della cooperativa il Consiglio di amministrazione predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea delle socie e dei soci.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione."

L'Assemblea delega il Signor PEDRETTI FABRIZIO ad apportare al presente atto e statuto per quanto attiene le delibere in oggetto, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

PRECISAZIONI FISCALI: Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dalla legge per le Cooperative sociali ed in particolare quelle previste dal D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,19 (dieci virgola diciannove).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10,24 (dieci virgola ventiquattro).

Consta di trentuno fogli per sessantuno facciate scritte fin qui.

FIRMATO: FABRIZIO PEDRETTI

RITA MERONE - NOTAIO

elenco soci

ALLEGATO AL REP. N. 65246/
33.121

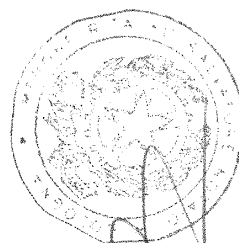


AGRIVERDE

Assemblea straordinaria dei soci del 14/12/2024 ore 9,30 – PRESENZE

Elenco soci ordinari

	firma	data
1 ARIENTI CORRADO		14/12/24
2 BARONCINI MARCO		
3 BASSI VALENTINA		14/12/24
4 BELLINI GIOVANNI		14/12/24
5 BLOTTA VINCENZO		
6 BOGGERO ALBERTO		14/12/24
7 BONAFE' STEFANO		14/12/24
8 CAPELLI LUCIO		14/12/24
9 CEVENINI LAURA		
10 CLARK JONATHAN A.		
11 CORNETTI ROBERTO		14/12/24
12 COTTI LORIS		
13 DECERF RAPHAEL		14/12/24
14 DI PANCRAZIO GIANLUCA		14/12/24
15 DOBRILLA DAVIDE		
16 DONDI SERGIO		14/12/24
17 FAZIOLI CARLOTTA		14-12-24
18 FONTANELLI FABIO		
19 GARUTI ANDREA		
20 GUGLIELMI DANIELA		
21 LACENTRA SABRINA		14/12/24
22 MILINA MICHELE		
23 MONARI IRENE		14/12/24
24 MOSCHINI CINZIA		
25 PANCALDI MARINELLA		
26 PANCALDI ANTONIO		



elenco soci



AGRIVERDE

Assemblea straordinaria dei soci del 14/12/2024 ore 9,30 – PRESENZE

27 PAU MARCO	/11	
28 PAZIENZA MICHELE	Rappresentato da <u>Valentina Bassi</u> in delega	
29 PEDRETTI FABRIZIO	<u>F. Pedretti</u>	14/12/2024
30 PEDRETTI MARCO		
31 PIRONE FABIO		
32 RIZZUTI ABRAMO		
33 STOIAN ION	<u>Stoian</u>	14/12/2024
34 TOZZOLI DAVIDE	<u>David Tozzoli</u>	14/12/24
35 VINCENZI ANNA	<u>Anna Vincenzi</u>	14.XII.24
36 ZECCHINATO CLAUDIO	<u>Zecchinato Claudio</u>	

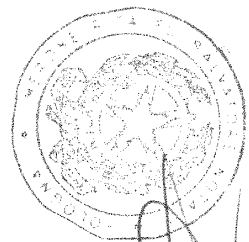
F. Pedretti

Elenco soci volontari

firma

data

1 BERTUZZI ADRIANA		
2 BONAFA' GIORGIO		
3 CARBONI FRANCESCO		
4 CAVAZZUTI GIORGIO		
5 COSTELLO LUCA		
6 GENTILE GIANNI		
7 TORRI ALEARDO		
8 CONT CONSUELA	<u>Cont Consuela</u>	14/12/2024
9 ZACCARINI ANNA RITA		
10 SPISNI STEFANO		
11 PEDRETTI IVO		
12 PAOLETTI BRIGITTE	<u>Brigitte Paolotti</u>	14/12/2024



(1) Si come da "VALENTINA BASSI" esiggi per
"ALBERTO BOGGERO" PA

elenco soci

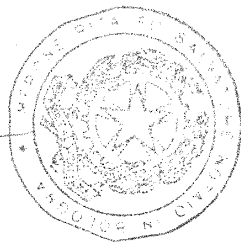


Assemblea straordinaria dei soci del 14/12/2024 ore 9,30 – PRESENZE

Elenco soci sovventori	firma	data
1 MINELLI MAURIZIO		
2 MORARA MAURO		
3 NADALINI FAUSTO		
4 PEDRETTI NINFA		
5 TRADII VALENTINA		
6 BONINSEGNi GIANLUCA		
7 LEGNANI SILVANA		
8 DOVESI LUIGI		
9 MAGNANINI CLARA		
10 PERUCH UGO		
11 NEGRONI NEVIO		
12 DONATI ANNA ROSA		
13 TALAMI ANNA		
14 MOGGI DANIELE		

Fabrizio Pedrotti

[Signature]



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che
si rilascia ad uso Registro Imprese.
Bologna, li 13 gennaio 2025
Firmato digitalmente: Rita Merone Notaio